



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Quinta Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

R.G. Esec. N. 716/2013

Procedura esecutiva promossa

DA

BANCA SPA - Avv. OMISSIS

CONTRO

- 1) M. F.
- M. A.
- 3) M. S.
- 4) M. L.

decreto di integrazione della documentazione ipocatastale

art. 567, comma 3, cpc

\*\*\*\*\*

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,

visto l'atto di pignoramento notificato ai debitori in data 11 aprile 2013, avente ad oggetto i beni recanti i seguenti dati catastali:

- A) NCEU del Comune di Portici:
- B) NCEU del Comune di Portici:
- C) NCEU del Comune di Portici:
- D) NCEU del Comune di Portici:
- E) NCEU del Comune di Portici:
- F) NCEU del Comune di Portici:
- G) NCEU del Comune di Napoli:
- H) NCEU del Comune di Napoli:



verificata la trascrizione del pignoramento (rep. n. 533), eseguita:

- I) presso l'Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare -

Circoscrizione di Napoli 1 in data 3 luglio 2013 (presentazione n. 3) ai nn. \_\_\_\_\_

Reg. Gen. e 19983 Reg. Part., a favore di BANCA \_\_\_\_\_ SPA e contro M. A. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (diritto pignorato: proprietà - quota 2/3 - esito pignoramenti precedenti: POSITIVO);

- II) presso l'Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare -

Circoscrizione di Napoli 2 in data 3 luglio 2013 (presentazione n. 211) ai nn. 27800

Reg. Gen. e 21314 Reg. Part. a favore di BANCA \_\_\_\_\_ SPA e contro:

M. \_\_\_\_\_ (diritto pignorato: PROPRIETA' - quota 1/1);

M. F. \_\_\_\_\_ (diritto pignorato: PROPRIETA' - quota 1/2);

M. L. \_\_\_\_\_ (diritti pignorati: proprietà - quota 1/2; nuda proprietà - quota 1/1);

M. A. \_\_\_\_\_ (diritti pignorati: usufrutto - quota 1/1; proprietà quota 1/1; usufrutto 1/1);

esaminato il titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 3324/2010 del Tribunale di Napoli;

visto l'atto di precetto e letta l'istanza di vendita depositata in data 21 giugno 2013;

rilevato, altresì, che l'istante ha provveduto a - depositare in data 25 novembre 2013

certificato del Notaio dott. OMISSIS \_\_\_\_\_ attestante: a) la titolarità dei diritti

pignorati in capo alle parti eseguite; b) le risultanze delle visure catastali e dei

registri immobiliari effettuate con riguardo ai beni oggetto del presente

procedimento, a decorrere dal titolo di provenienza antecedente il ventennio che

precede il pignoramento;

letta l'istanza avanzata dal creditore pignorante, volta ad ottenere la proroga del

termine per il deposito della certificazione notarile inerente ai soli beni siti in

Napoli;

considerato che detto termine può essere prorogato solo qualora sussistano giusti

motivi;



ritenuto, sulla base dei concetti elaborati dalla giurisprudenza in altre fattispecie, che possano rientrare nella categoria dei giusti motivi i fatti, indipendenti dalla volontà dei creditori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei tempi previsti dalla norma, ovvero quelli legati alla richiesta proveniente dal debitore, fondata sulla circostanza che siano in corso pagamenti non ancora esaustivi o che pendano trattative di bonario componimento; ritenuto di non ravvisare nel caso di specie i presupposti di cui sopra (peraltro neppure prospettati dalla parte) per l'accoglimento dell'istanza;

ritenuto, pertanto, di dover prospettare l'eventuale inaccogliabilità dell'istanza di vendita con riguardo ai beni siti in Napoli, posto che la mancanza di trascrizione dell'accettazione di eredità, comporta la mancata prova della proprietà in capo al debitore, sia pure al livello indiziario richiesto dalla legge. Peraltro, con riguardo a tali beni deve altresì evidenziarsi: che risulta pignorata la quota di 2/3, laddove la certificazione notarile attesta la regolarità di una quota inferiore pari ad 1/9; non è stata depositata la dichiarazione di successione, da ritenersi necessaria al fine di verificare che il pignoramento della quota abbia avuto ad oggetto tutti i beni della comunione ereditaria, non essendo ammissibile l'espropriazione solo di una parte dei beni indivisi (in tal senso, da ultimo Cass. 19 marzo 2013, n. 6809);

**ritenuto di non poter provvedere sull'istanza di vendita neppure con riguardo ai rimanenti beni**, in quanto:

- a) la certificazione notarile non indica i dati della trascrizione dell'atto per Notar OMISSIS del 3 giugno 1976, inerente al bene di cui al foglio 4, particella 253 sub 23;
- b) non risulta comunicato l'avviso di pignoramento ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti non intervenuti: M. B. e Banca D. R. spa;
- c) non sono stati prodotti i certificati di stato civile dei debitori (certificato di stato libero ovvero certificato di matrimonio con annotazioni marginali rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio), necessari per verificare la natura del relativo acquisto e quindi l'eventuale



sussistenza di una situazione di comunione legale relativamente ai beni pignorati (con conseguente eventuale necessità di dare avviso ai sensi dell'art. 599 cpc e di estendere al coniuge comproprietario le indagini ipocatastali, onde verificare se lo stesso non abbia posto in essere atti di disposizione sul bene opponibili alla procedura);

rilevato, infine, che sui medesimi beni oggetto della presente procedura, risultano eseguiti i seguenti precedenti pignoramenti:

- pignoramento trascritto in data 11 marzo 2011 ai nn. 6862/4892, a favore di  e contro
- pignoramento trascritto in data 16 marzo 2011 ai nn. 10851/7716, a favore di  e contro

PQM

rigetta l'istanza di proroga ed invita il creditore a svolgere le proprie osservazioni in ordine alla non accoglibilità dell'istanza di vendita con riguardo ai beni situati in Napoli;

fissa al creditore che ha richiesto la vendita, nonché a qualsiasi altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo che intenda eventualmente surrogarsi al primo, il termine di 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la documentazione prodotta con riguardo ai rimanenti beni, secondo quanto indicato in parte motiva.

MANDA

la Cancelleria per l'acquisizione in visione del fascicolo ovvero per l'attestazione di estinzione delle procedure esecutive originate dai precedenti pignoramenti di cui in premessa.

Riserva all'esito ogni provvedimento.

Si comunicò ai creditori

Napoli 22/01/2014

Il G.E.